



Città di Bitetto

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Nr. 24 del Reg.

COPIA di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno nove del mese di SETTEMBRE, in prosieguo, nella sala delle adunanze Consiliari, è riunito il Consiglio Comunale in seduta STRAORDINARIA e in II^a convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, sig. Nicola DE FILIPPIS.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti e assenti i consiglieri

	Presente	Assente		Presente	Assente
OCCHIOGROSSO STEFANO	Si		TURCHIANO ANGELOSANTE	Si	
CRAMAROSSA GIUSEPPE	Si		MAFFEI MICHELE	Si	
DE FILIPPIS GIACOMO	Si		BURDI GRAZIA		Si
GARGANO DOMENICO	Si		PALADINO ANNA		Si
RUTIGLIANO NICOLA	Si		LANZELLOTTO GIACOMO	Si	
RIZZI CARMELA	Si		DE RENZIO PIETRO ANTONIO	Si	
NASCENTE SALVATORE	Si		TROCCOLI TOMMASO	Si	
DAMONE ONOFRIO	Si		COSTA ARMANDO	Si	

Totale presenti n. 15 Totale assenti n. 02

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Antonella TAMPOIA.

E' presente alla seduta il Responsabile del Settore Finanziario, dott. Giovanni Buquicchio.

Il Presidente sottopone al Consiglio il punto all'ordine del giorno ad oggetto: "DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014"

Relaziona l'Assessore alle Finanze Nicola Rutigliano.

Il consigliere Armando Costa ribadisce la dichiarazione di voto contrario, già espressa in relazione ai precedenti provvedimenti.

Non chiedendo altri consiglieri la parola, il Presidente fa procedere alla votazione.

Con la seguente votazione espressa dai 15 consiglieri presenti

Favorevoli: 11

Contrari: 04 (Giacomo Lanzellotto, Pietro Antonio De Renzio, Tommaso Troccoli, Armando Costa)

Astenuti: //

Con la votazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente verbale che riporta, in calce, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole del responsabile dei servizio;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione dell'Ente;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegata al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Con successiva e separata votazione espressa dai 15 consiglieri presenti, di cui:

Favorevoli: 11

Contrari: 04 (Pietro Antonio De Renzio, Tommaso Troccoli, Armando Costa, Giacomo Lanzellotto)

Astenuti: //

IL CONSIGLIO COMUNALE

in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti,

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento a norma dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e nella Tassa Rifiuti (TARI);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- il comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
- il comma 669, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- il comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che:
 - a) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
- il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;
- il comma 681 il quale dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- il comma 683, il quale prevede che il Comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;
- il comma 688, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che:
 - a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 16 settembre 2014 sia pubblicato sul sito

informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni;

- b) per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base (1 per mille), qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, ed il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguita a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale adottate e pubblicate entro il 28 ottobre 2014;

Considerato che:

- la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) non può essere adottata senza tener conto di quella relativa alle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), stante l'obbligo di rispettare il vincolo relativo alla somma delle due aliquote per ciascuna tipologia di immobile, obbligo imposto dal comma 677, della Legge 147/2013, come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;
- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle entrate per l'anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione non può che essere propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione per il 2014;
- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), ha prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), ha prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), ha prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato l'articolo 4, comma 12-quater, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;

Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 9.03.2014 sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote IMU nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 5‰ (cinquepermille);
- per le abitazioni principali e relative pertinenze site nella zona A – Centro Storico (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 4‰ (quattropermille);
- per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili 9,6‰ (novevirgolaseiper mille);
- per gli altri fabbricati concessi in uso gratuito a parenti entro il 1° grado 7,6‰ (settevirgolaseiper mille);
- per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili site nella zona A – Centro Storico 7,6‰ (settevirgolaseiper mille);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 9.03.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento relativo all'Imposta Unica Comunale (IUC);

Ritenuto opportuno procedere a deliberare le aliquote del suddetto tributo TASI;

Rilevato che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Valutato che, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale, a finanziamento della spesa corrente risultano utilizzabili ed utilizzate anche altre entrate correnti, compreso il gettito stimato IMU ad aliquote vigenti per l'anno 2014, nonché i proventi da concessioni di edificare applicati al bilancio corrente;

Rilevato che, al fine di assicurare, come su premesso, la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili del Comune di Bitetto come sotto indicati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

- per le abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 1 per mille;
- per le abitazioni principali e relative pertinenze site nella zona A – Centro Storico (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 1 per mille;
- per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili: 1 per mille;
- per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili site nella zona A – Centro Storico: 1 per mille;
- per gli altri fabbricati concessi in uso gratuito a parenti entro il 1° grado: 1 per mille;
- per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.: 1 per mille;
- per le abitazioni principali e relative pertinenze, e le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) come da tabella:

Rendita unità immobiliare	Aliquota per mille
fino a 100 €	1,00
da 101 € a 200 €	1,50
da 201 € a 300 €	2,00
da 301 € a 400 €	2,25
da 401 € a 500 €	2,50
da 501 € a 600 €	3,00
da 601 € a 700 €	3,15
oltre 700 €	3,30

Considerato che è altresì opportuno stabilire per le sole abitazioni principali e relative pertinenze, e le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) le seguenti detrazioni:

Rendita unità immobiliare	Detrazione in €
fino a 300 €	100,00
da 301 € a 400 €	50,00

specificando che per l'individuazione della corretta aliquota e detrazione da applicare, il contribuente deve far riferimento alla rendita della sola unità immobiliare, senza pertinenze;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm. ii., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- l'articolo 172 del D. Lgs. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti – prot. n. 55/0... del 3.09.2014.....;

DELIBERA

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote TASI:
- o per le abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 1 per mille;
 - o per le abitazioni principali e relative pertinenze site nella zona A – Centro Storico (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 1 per mille;
 - o per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili: 1 per mille;
 - o per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili site nella zona A – Centro Storico: 1 per mille;
 - o per gli altri fabbricati concessi in uso gratuito a parenti entro il 1° grado: 1 per mille;
 - o per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.: 1 per mille;
 - o per le abitazioni principali e relative pertinenze, e le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) come da tabella:

Rendita unità immobiliare	Aliquota per mille
fino a 100 €	1,00
da 101 € a 200 €	1,50
da 201 € a 300 €	2,00
da 301 € a 400 €	2,25
da 401 € a 500 €	2,50
da 501 € a 600 €	3,00
da 601 € a 700 €	3,15
oltre 700 €	3,30

2. di determinare per le sole abitazioni principali e relative pertinenze, e le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) le seguenti detrazioni:

Rendita unità immobiliare	Detrazione in €
fino a 300 €	100,00
da 301 € a 400 €	50,00

specificando che per l'individuazione della corretta aliquota e detrazione da applicare, il contribuente deve far riferimento alla rendita della sola unità immobiliare, senza pertinenze;

3. di dare atto che il gettito della TASI del Comune di Bitetto, stimato in circa € 640.000,00, è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

<u>Codice Bilancio</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
10301	Funzione di Polizia Municipale	301.329,66
1010203	Manutenz. ordinaria immobili	1.500,00
1010603	Manutenz. ordinaria immobili	2.300,00
1040103	Manutenz. ordinaria scuola materna	1.000,00
1040203	Manutenz. ordinaria scuola elementare	4.000,00
1040303	Manutenz. ordinaria scuola media	1.000,00
1090603	Spese gestione canile e custodia randagi	35.000,00
1090603	Spese manutenz. parchi e servizi tutela ambientale	15.495,28
1100503	Spese gestione cimitero	33.000,00
1090603	Manutenz. ordinaria verde pubblico	28.500,00
1080203	Canone manutenzione P.I.	110.000,00
1080203	Consumi elettrici P.I.	245.000,00
Totale previsioni		778.124,94
Gettito Tasi previsto		640.000,00
Percentuale di copertura		82,25%

4. di dare atto che, come da tabella seguente, è rispettato il dettato del comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili:

Tipologia immobile	Aliquote		Totale aliquote
	IMU	Tasi	
abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,00	1,00	6,00
abitazioni principali e relative pertinenze site nella zona A – Centro Storico (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00	1,00	5,00

altri fabbricati e le aree fabbricabili	9,60	1,00	10,60
altri fabbricati e le aree fabbricabili site nella zona A – Centro Storico	7,60	1,00	8,60
altri fabbricati concessi in uso gratuito a parenti entro il 1° grado	7,60	1,00	8,60
abitazioni principali e relative pertinenze, e le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	-	max 3,30	max 3,30

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it secondo la normativa in materia vigente;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: Determinazione delle tariffe del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno 2014.

RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Bitetto 29.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Giovanni BUQUICCHIO)




RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA – FINANZA- TRIBUTI

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Bitetto 29.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Giovanni BUQUICCHIO)





Città di Bitetto

Medaglia d'Oro al Merito Civile

REVISORE UNICO DEI CONTI

Prot. 55/U del 03/09/2014

Il Revisore Unico dei Conti,

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: "Determinazione delle tariffe del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno 2014"
- **VISTO** il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, Ordinamento EE.LL. e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il vigente statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità comunale;
- **VISTO** l'art.1, comma 639 della Legge n. 147/2013 che istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria(IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili(TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- **VISTI** i commi 640, 669, 676, 677, 678, 681, 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 nonché il comma 688 della medesima Legge come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014
- **VISTO** l'articolo 4, comma 12-quater del D.L. n. 66/2014;
- **VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29/07/2014;
- **VISTA** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU): Aliquote e detrazioni per l'anno 2014";
- **VISTA** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica Comunale (IUC)";
- **ESAMINATA** la tabella delle spese previsionali per l'anno 2014 dei servizi indivisibili che ammontano globalmente ad euro 778.124,94;
- **PRESO ATTO** che il gettito TASI, previsto in euro 640.000,00, consente la copertura nella misura dell' 82,25% delle spese previste;
- **PRESO ATTO e VERIFICATO** del rispetto del vincolo previsto dal comma 677 della Legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014;
- **VISTO** il parere Favorevole di Regolarità Tecnico-Amministrativa e di Regolarità Contabile del Responsabile del Settore Ragioneria-Finanza-Tributi del 29/08/2014;

ESPRIME


parere favorevole alla proposta di deliberazione di C.C. così come formulata.

Il Revisore Unico

Dott. Tito Spiro Papa

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
F.to: Dott.ssa Antonella TAMPOIA




IL PRESIDENTE
F.to: Sig. Nicola DE FILIPPIS

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Bitetto, li 09.09.2014




Il Capo Settore AA.GG.
F.to: Dott. Vincenzo Marcario

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. (art. 134, comma 3. D. Lgs. n. 267/2000)

Bitetto, li _____



Il Capo Settore AA.GG.
F.to: Dott. Vincenzo Marcario

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, 09.09.2014



Il Capo Settore AA.GG.
Dott. Vincenzo Marcario